

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante, il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi n.124.

Ancona, addì 28/10/2020

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri  
F.to digitalmente

IL CONCESSIONARIO  
Arch. Annalisa Sinatra  
F.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Paroli  
F.to digitalmente

Validità prorogata fino al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 04 OTT. 2022

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini



N° 02-14 del registro

N. 1715 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
( C.F. e P. IVA n. 00093910420 )

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dal Comune di San Benedetto del Tronto C.F./P.IVA 00360140446, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Viale De Gasperi n°124, prot. n. ARR-010387 in data 19/12/2018 e successive integrazioni da ultimo acquisita al prot.n.ARR-010013 in data 8/09/2020.;  
Vista la precedente licenza n.26 del 18/11/2015;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 29/03/2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-003654 in data 3/05/2019 ;  
Vista la delibera n.14 in data 5/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii.  
Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio di Civitanova Marche prot.n.14818/RU in data 8/07/2020 ed acquisita al prot.n.ARR-009216 in data 7/08/2020 ;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per l'anno 2020 di €. 361,90 in data 13/05/2020, richiesto con atto di accertamento n. 02-135/20 in data 15/04/2020 ;  
Vista la fidejussione bancaria n. 2020/001588 dell'importo di € 1.000,00 emessa in data 6/08/2020 dalla Banca del Piceno Soc. Coop. Sede di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale ;  
Vista la polizza assicurativa n. F2000012535-LB emessa in data 30/01/2020 dalla società Lloyd's Insurance Company S.A. quale assicurazione RCT-RCO per un importo massimo di € 10.000.000,00;  
Vista la polizza assicurativa n.IT00022846PR emessa in data 16/03/2020 dalla società AXA XL Insurance Company SE e l'appendice di vincolo per l'importo di € 500.000,00 per incendio, fulmine, scoppio ed €. 500.000,00 per la partita ricorso terzi vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visti gli atti d'ufficio ;

**CONCEDE**

Al **Comune di San Benedetto del Tronto**

**codice fiscale 00360140446**

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di mq.43,47** situato nel **Comune di San Benedetto del Tronto** e precisamente **sulla banchina di Riva "Madonna San Giovanni" del Porto di San Benedetto del Tronto** allo scopo di **mantenere n.6 colonnine elettriche per l'erogazione di acqua potabile ed energia elettrica per mq. 2,40, n.11 pozzetti per mq. 3,96, n.1 quadro mq. 0,18 , tubazioni interrato per mq. 36,93** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone dovuto anno 2020 = €. 361,90 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2019 al 31/12/2022.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta

scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 9) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) I manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 11) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 12) L'attività a cui la concessione demaniale verte dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni e di edilizia, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di polizia marittima.
- 13) Provvederà direttamente il soggetto concessionario per gli aggiornamenti catastali connessi alla concessione demaniale in argomento, nonché alle denunce e ad ogni altra incombenza nella fattispecie dovuta per legge.
- 14) Resteranno in capo al titolare della concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al conseguimento dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo le disposizioni generali della Legge 494/93 del 4/12/93 e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.  
IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO  
Arch. Annalisa Sinatra  
F.to digitalmente